Sente	enza n. 237/2021 pubbl. il 19/02/2021



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Casarella ha pronunciato la seguente

OGGETTO: Contratti bancari

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:
, con il
patrocinio dell'avv. dell'avv., elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv.
ATTORE/I
contro
BANCA SPA con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA LUCA e
dell'avv., elettivamente domiciliato in Via San Martino 25 null 60122 Anconapresso il
difensore avv. D'ANDREA LUCA
CONVENUTO/I

CONCLUSIONI



Sen	itenza n.	237/2021	pubbl.	il 19/02/2021

All'udienza del 29 settembre 2020 le parti costituite concludevano come da verbale da intendersi qui integralmente trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 25 settembre 2017,					
s.n.c. conveniva in giudizio Banca s.p.a., esponendo che:					
• dal 25 gennaio 1988 e fino al 20 marzo 2015 aveva intrattenuto rapporti bancari con					
la filiale Banca di Osimo (già Banca s.p.a.) sulla base del c/c					
n. 11357 (già n. 1087011357), in cui erano confluiti anche gli oneri dei conti anticipi					
nn. 900482, 900483 e 10392;					
• all'esito di una consulenza di parte aveva accertato che la banca aveva sempre					
illegittimamente capitalizzato trimestralmente gli interessi dovuti dal correntista;					
aveva applicato oneri non dovuti a titolo di c.m.s. ed interessi ultralegali in assenza di					
pattuizioni e giorni-valuta calcolati non correttamente;					
• era quindi creditrice verso la banca dell'importo di euro 77.300,42					
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, così concludeva:					
"nel merito:					
accertare e dichiarare che la banca convenuta ha, con riguardo al conto corrente per cui è causa,					
illegittimamente addebitato alla società attrice interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto,					
interessi ultralegali e giorni valuta, e per l'effetto condannare la medesima al pagamento in favore dell'attrice					
della somma di euro 77.300,42 o di quella maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre					
interessi come per legge.					
Con vittoria di spese e compenso di giudizio".					
Si costituiva ritualmente s.p.a. (Banca s.p.a.) che					
eccepiva l'inammissibilità della domanda ex artt. 8, comma 2, e 18 del contratto di c/c,					



l'infondatezza della domanda di ripetizione e, in via subordinata, la prescrizione di ogni pretesa.

Svolte le considerazioni in fatto ed in diritto, così concludeva:

"in via pregiudiziale dichiarare nulla ed inammissibile la domanda attorea;

in via principale, nel merito, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto come in diritto; con condanna alle spese e ai compensi secondo la soccombenza"

Svolta l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di una CTU, all'udienza del 29 settembre 2020 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di legge per conclusionali e repliche, riservando la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di inammissibilità della domanda

Sostiene la banca che l'azione di ripetizione d'indebito spiegata dall'attore è inammissibile perché è maturata la decadenza prevista dall'art. 8 del contratto di conto corrente, a norma del quale, "trascorsi 40 giorni. . .dalla data di invio degli estratti conto senza che sia pervenuto all'azienda di credito per iscritto un reclamo specificato, gli estratti conto s'intenderanno senz'altro approvati dal correntista. . .".

L'eccezione è infondata e, in quanto tale, deve essere respinta.

E' evidente che la previsione contrattuale invocata dalla banca, lungi dal comportare una rinunzia del correntista alle azioni "di contestazione e di accertamento giudiziale", risponde al solo fine di produrre gli effetti di cui all'art. 1713 c.c., come del resto prevede la stessa clausola contrattuale, al comma 1, cioè di rendere il conto del proprio operato e di esporne i risultati.



Ciò non implica affatto che il cliente rinunzi a far valere profili di nullità del contratto o di singole previsioni di esso, dalla cui applicazione derivano i risultati riportati nei singoli estratti conto; quindi, la contestazione dell'estratto conto e della correttezza delle operazioni in esso annotate è fattispecie del tutto differente rispetto al sindacato relativo alla liceità del contratto e/o delle sue singole clausole.

Del resto è da tempo pacifico in giurisprudenza che (vds. da Cass. n. 11749 del 18 maggio 2006 a Cass. n. 30000 del 20 novembre 2018) nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, cod. civ., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.

L'eccezione di prescrizione

Deduce, altresì, l'istituto di credito convenuto che sarebbe prescritta la domanda di ripetizione di indebito pagamento delle somme asseritamente addebitate a parte attrice a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, spese, commissioni e valute non dovute, l'attrice – come sarebbe suo onere quando agisce il correntista – non distingue e non indica le singole rimesse fatte a titolo di pagamento solutorio, nel corso dell'intero rapporto, non essendo ipotizzabile un affidamento di fatto.

Sotto altro profilo, la banca eccepisce, in ogni caso, la prescrizione delle eventuali rimesse solutorie indebite relative ai conti anticipi n. 900482 estinto il 9.7.2004, n. 900483 estinto il 30.10.2002 e n. 10392 estinto il 5.4.2006 con decorrenza perlomeno da tali date.



Sul punto, il Tribunale premette in diritto che è ormai pacifico (da ultimo vds. Cass. n. 2435 del 17 dicembre 2019 - 4 febbraio 2020), con riferimento all'onere di allegazione e prova della natura solutoria delle rimesse in conto corrente ai fini della decisione sulla decorrenza della prescrizione, che nel contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, che possono essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite, ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti (per tutte, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).

Ai fini della valida proposizione dell'eccezione, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha da ultimo chiarito che «in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte» (Cass. S.U.n. 15895/2019).

La stessa Suprema Corte ha altresì rilevato (Cass. 2660/2019) che «poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata».



Poste tali premesse è dunque evidente che è onere del cliente, odierno attore, provare tanto l'esistenza di un contratto di affidamento, quanto l'inesistenza di versamenti operati oltre le disponibilità accordate, aventi pacificamente natura solutoria.

Con riferimento al primo profilo, in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c., l'attore ha depositato i dati riportati nelle visure della Centrale Rischi dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 2015 da cui risultano gli importi c.d. "accordati"; ha altresì evidenziato che la banca non ha mai sollecitato il cliente ad alcun rientro nel corso di 25 anni di rapporto contrattuale, nonostante fosse pacifico che il conto corrente in questione abbia sempre presentato un saldo a debito del correntista, segno evidente del fatto che è sempre stato un conto affidato e che è sempre esistita una linea di credito.

Ora, per quanto concerne l'ammissibilità del c.d. "fido di fatto", è ormai pacifico che si tratta di un istituto non ammissibile in relazione agli oneri di forma scritta che caratterizzano l'intera materia dei contratti bancari (art. 117, primo comma, TUB).

La Suprema Corte (vds. Cass. n. 27705 del 30 ottobre 2018) ha chiaramente sostenuto che grava sull'attore in ripetizione, al fine di poter considerare detti versamenti alla stregua di meri atti di ripristino della disponibilità – come tali, non aventi lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca e, dunque, inidonei al decorso della prescrizione – l'onere di provare l'esistenza di un affidamento; ed ha aggiunto che "poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio e non meramente rispristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito: onde, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale del pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero rispristino della provvista."

Se ne desume che anche la Suprema Corte ritiene che la prova dell'affidamento può essere fornita unicamente allegando il relativo documento contrattuale, a nulla rilevando le c.d. "prove indirette" (ossia le evidenze degli estratti conto, i riassunti scalari, i report della



pagina 6 di 14

centrale rischi, la stabilità dell'esposizione che ne evidenzia il carattere non occasionale, l'entità del saldo debitore, la previsione di una c.m.s.).

Nel caso concreto, in linea con quanto dedotto dalla banca, anche il CTU ha evidenziato che non è presente in atti documentazione specifica attestante l'importo degli affidamenti concessi e che parte attrice ha allegato alla II memoria estratti dei dati risultanti dalla Centrale Rischi per il periodo 1989-2018, "da cui si può desumere l'esistenza dei sopra citati affidamenti ma ovviamente non il loro specifico ammontare".

Ne deriva che il correntista, odierno attore, non ha provato l'esistenza di un contratto di affidamento completo dell'indicazione dell'importo affidato e delle relative condizioni.

A diverse conclusioni non si perviene valorizzando l'art. 6 del contratto di c/c da cui, al contrario, si deduce la necessità di formalizzare a parte un contratto di affidamento nel caso in cui il correntista avesse avuto l'intenzione di farvi ricorso.

Si tratta infatti di una norma "quadro" che si limita a prevedere che "le aperture di credito che l'Azienda di credito ritenesse eventualmente di concedere al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni"; sulla base di tali premesse, che quindi postulano una nuova e differente manifestazione di volontà tanto da parte del correntista – che deve richiedere l'affidamento – quanto da parte della banca – che deve concederlo -, la clausola prevede che, una volta concesso, l'affidamento avrebbe dovuto prevedere la somma messa a disposizione del correntista e la durata determinata o meno dell'apertura di credito.

Quindi, la circostanza che il c/c abbia costantemente registrato un saldo passivo per il correntista vale solo a far ritenere che la banca ha tollerato un conto passivo, senza esercitare la facoltà di recesso, e non a far ritenere che abbia costituito un affidamento di cui non sono note le condizioni praticate.

Ne deriva che l'eccezione di prescrizione è fondata e che sono irripetibili le rimesse anteriori al 17 ottobre 2007, considerato che il termine decennale di prescrizione può dirsi validamente interrotto con la notifica della citazione che risale al 17 ottobre 2017.



Sentenza n. 237/2021 pubbl. il 19/02/2021

Analoghe considerazioni valgono per i conti anticipi, tutti pacificamente estinti alla data suddetta (17 ottobre 2007), essendo irrilevante la circostanza che gli stessi fossero "regolati" sul c/c bancario n. 11357 trattandosi di operazioni autonomamente regolate rispetto alle quali il termine di prescrizione decorre certamente dalle singole date di pagamento, cioè di incasso o di addebito in c/c, senza che rilevi la data di chiusura del conto che, in questo caso serve solo a far ritenere che tutti i pagamenti sono anteriori al 17 ottobre 2007; si tratta quindi di importi che concorrono *tout court* esclusivamente alla determinazione del saldo algebrico del c/c senza poter essere sottoposti alla sua disciplina.

L'onere della prova.

La Suprema Corte già innanzi citata ha ribadito che ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, essendo attore in giudizio, egli dovrà farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di *causa debendi*.

Inoltre (Cass. n. 21597/2013 e Cass. n. 20693/2016) ha affermato che la rideterminazione del saldo del conto, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, deve avvenire attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell'apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, «sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi» (sulla stessa linea: Cass. n. 9365/2018).

Da ultimo, è stato evidenziato e ribadito come, a fronte della documentazione di un rapporto di conto corrente bancario incompleta, in mancanza degli estratti conto completi, non prodotti dalla correntista e dalla banca, convenuta in un'azione di ripetizione di



indebito promossa dalla correntista, malgrado ordine di esibizione documentale, il giudice, «qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto», valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente «sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti» (Cass. 31187/2018, in motivazione).

Sempre in tema di ricostruzione del rapporto di conto corrente bancario, si è quindi statuito che, nel caso in cui non vengano prodotti tutti gli estratti conto (il che, di regola, deve avvenire, al fine di determinare un'integrale ricostruzione dei rapporti di dare ed avere, Cass. 21597/2013) e conseguentemente non sia possibile procedere ad una ricostruzione integrale del rapporto, tale situazione non causa il respingimento della domanda di restituzione dell'indebito da parte del correntista, ma è possibile procedere alla ricostruzione anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla banca.

Invero, «nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura», ma che non trattandosi tuttavia «di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista» (Cass. n. 9526/2019; nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello, che aveva respinto integralmente la domanda della banca di condanna del correntista al pagamento del saldo passivo, in mancanza di un solo estratto conto relativo ad un periodo in cui il correntista aveva ammesso l'assenza di movimentazioni nel rapporto). Con successiva pronuncia (Cass. 11543/2019), è stato ulteriormente precisato che, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata



esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio; nella seconda ipotesi, (trattandosi di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito promossa dal correntista nei confronti della banca che si è limitata a resistere in giudizio), «l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato».

Nella stessa sentenza si è evidenziato il problema posto dalla scelta dell'azzeramento del saldo iniziale disponibile, correlato al fatto che, in presenza di nullità contrattuali, non potrebbe «teoricamente escludersi che il saldo intermedio (attestato dal primo degli estratti conto acquisiti al giudizio) sia di segno negativo proprio in ragione di pregressi addebiti di importi non dovuti e che esso potrebbe risultare, invece, di segno opposto (positivo dunque) ove lo si possa depurare dalle illegittime appostazioni», con pregiudizio per la ricostruzione delle movimentazioni poste in atto in tale arco di tempo, non ancorate a un saldo iniziale certo e di valore definito.

Cosicché, per l'ipotesi che qui interessa, in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito e la banca a resistere in giudizio, in mancanza di elementi utili che consentano di affermare che il debito del cliente, nel periodo non documentato, fosse inesistente o inferiore o che addirittura, in quel periodo, fosse maturato un credito per il cliente, dovrà assumersi come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni il saldo iniziale, a debito e quindi sfavorevole allo stesso attore, risultante dal primo degli estratti conto acquisiti in giudizio.



Sentenza n.	. 237/2021	pubbl. i	1 19/02/2021

Nel caso concreto, il CTU designato – con riferimento al rapporto svoltosi dal 1988 al 2015

- ha analiticamente indicato i periodi per i quali il correntista non ha depositato i relativi estratti conto nei seguenti termini:
 - a) per l'anno 1991 l'estratto conto scalare del I trimestre è incompleto perché non riporta il calcolo delle competenze;
 - b) per l'anno 1992 mancano l'E/C del mese di settembre e gli Estratti conto scalari relativi al II, III e IV trimestre;
 - c) per l'anno 1993 manca l'estratto conto scalare relativo al I trimestre;
 - d) è completamente assente la documentazione relativa all'anno 1994;
 - e) l'E/c del mese di marzo 1995 (mensile), l'e/c scalare del 1 trimestre 1995 pur presente riporta dei "buchi" nei fogli in corrispondenza delle cifre relative ai numeri debitori e non è stato possibile ricostruirne con esattezza il contenuto;
 - f) è completamente assente la documentazione relativa all'anno 1996;
 - g) per l'anno 1997 mancano gli estratti conto scalari del I, III e IV trimestre;
 - h) per l'anno 1998 manca l'estratto conto scalare del I trimestre;
 - i) per l'anno 2006 manca l'e/c del mese di maggio 2006 ;
 - j) per l'anno 2008 mancano gli e/c dei mesi di febbraio, agosto, novembre (mensili), tuttavia si precisa che per l'e/c di agosto e novembre si tratta di una carenza che non incide nella verifica in quanto da un esame approfondito è emerso che in quei mesi non c'erano state movimentazioni stante la corrispondenza dei saldi finali negli estratti conto del mese precedente ed il saldo iniziale del mese successivo;
 - k) per l'anno 2010 mancano gli e/c dei mesi di maggio e agosto tuttavia si precisa che per l'e/c di agosto si tratta di una carenza che non incide nella verifica in quanto da un esame approfondito è emerso che in quel mese non c'erano state movimentazioni stante la corrispondenza del saldo finale nell'estratto conto del mese precedente e nel saldo inziale del mese successivo;
 - l) per l'anno 2011 manca l'e/c del mese di gennaio.



Si tratta con ogni evidenza di una lunga sequela di omesse produzioni non suscettibili di essere altrimenti colmate, anche per la mancata ottemperanza all'ordine giudiziale di esibizione, tanto che lo stesso CTU si limita a sostenere l'irrilevanza della mancata produzione documentale solo in due occasioni, cioè quelle descritte ai punti j) e k), con l'ovvia conseguenza che l'unica ricostruzione possibile – in base alla continuità documentale – è quella relativa al periodo dal mese di febbraio 2011 all'estinzione del conto corrente.

Non può dunque essere condiviso il criterio con il quale il CTU ha ritenuto di sopperire alla carente produzione della parte, cioè inserendo per i periodi mancanti "una scrittura di raccordo per differenza con il primo estratto conto disponibile senza procedere ovviamente all'analisi giornaliera.

Dove risulta totalmente mancante o non utilizzabile l'estratto conto scalare (in particolare non è utilizzabile lo scalare del I trimestre 1991 e lo scalare del 1 trimestre 1995 come specificato nel paragrafo 4)), nessuna verifica è stata fatta e nessuna rettifica è stata operata.

In assenza dello scalare del conto ordinario non è stato possibile effettuare alcun ricalcolo nello stesso trimestre anche dei conti anticipi essendo il ricalcolo da eseguire sul conto ordinario di addebito".

Ne deriva che – applicando i criteri giurisprudenziali innanzi indicati – dovranno rielaborarsi due ipotesi di calcolo con riferimento al periodo dal febbraio 2011 in poi: la prima ipotesi terrà conto del saldo debitore di partenza indicato nell'estratto conto di febbraio 2011; la seconda ipotizzerà, invece, un saldo diverso o il saldo zero a febbraio 2011 motivando esplicitamente – ove sussistente - l'esistenza o meno di valide e specifiche ragioni contabili e/o documentali tali da far ritenere che il saldo debitore a febbraio 2011 sarebbe stato inferiore o addirittura inesistente e a credito del correntista e comunque diverso da quello risultante dall'estratto conto dello stesso mese.

In ogni caso, nell'assoluto rispetto dei principi sin qui esposti e nel contraddittorio delle parti, il CTU potrà verificare se si possa ricostruire una sequenza documentale più estesa e riferita a periodi diversi e più ampi di quello innanzi indicato.

L'anatocismo



201/2021	pubbl. II	19/02/2021

Sul punto possono condividersi le tesi del CTU (vds. pag. 8 e seg. della consulenza) precisando che, ferma la nullità della capitalizzazione nel periodo in cui ha operato il solo rinvio agli usi negoziali (quindi fino al 2000), con conseguente calcolo degli interessi senza capitalizzazione, il Tribunale si adegua all'orientamento della Corte di Appello di Ancona secondo cui, a proposito dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la "nuova" previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali (stante la mancata previsione di un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e quelli attivi) e dunque richiede l'intervento di un accordo tra le parti; quindi, non essendo la reciproca capitalizzazione degli interessi espressamente prevista in precedenza e non essendovi prova agli atti dell'intervento di una approvazione espressa del correntista, non è sufficiente l'adeguamento operato dalla Banca in via generale mediante pubblicazione sulla G.U. e comunicazione per iscritto alla clientela.

Sul punto, il CTU designato riferisce che sotto il profilo della "comunicazione" al correntista del cambiamento avvenuto, dai documenti prodotti in atti:

- non risulta sottoscritta una specifica clausola di accettazione dal parte del correntista delle nuove condizioni post delibera CICR 2000;
- dando per scontata l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non risulta in atti una separata "opportuna notizia" fatta al cliente entro il 31/12/2000 ma risultano comunicati soltanto gli estratti conto scalare da cui emergono i nuovi conteggi con capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.

Ne deriva che il CTU dovrà tener conto della modalità di calcolo già ipotizzata con la tabella **Hp1,** ritenendo quindi che la banca abbia illegittimamente applicato l'anatocismo per tutta la durata del rapporto.

Nullità clausole relative ad interessi, giorni valuta e cms e loro sostituzione



D (entenza	II. 23//	2021	pubbi. II	19/02	/2021

E' pacifico che devono essere sostituite dall'applicazione dei criteri legali tutte le clausole contrattuali da ritenersi nulle per l'indeterminatezza o la non determinabilità del loro oggetto, in quanto si limitano a generici rinvii agli usi su piazza.

Nel caso concreto, come già ritenuto dal CTU, poiché l'apertura del c/c risale al 25 gennaio 1998, quindi ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154/1992 (7 luglio 1992):

- fino al 7 luglio 1992 dovrà essere applicato il tasso di interesse legale vigente all'epoca;
- per il periodo successivo opereranno i criteri sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.

Per i giorni valuta e le c.m.s. deve valere la nullità già ritenuta e, in assenza di specifiche pattuizioni scritte, delle stesse non potrà tenersi conto non essendo sufficiente ai fini della loro validità la sola indicazione della percentuale, in adesione all'orientamento sul punto della Corte di Appello di Ancona, pure richiamato dall'attore.

Il giudizio deve quindi essere rimesso in istruttoria per il ricalcolo del saldo di c/c secondo i criteri sin qui illustrati ed a tanto si provvede con separata ordinanza.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. RG Trib, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:

- 1) accoglie l'eccezione di prescrizione della banca convenuta;
- 2) dispone la prosecuzione dell'istruttoria come da separata ordinanza;
- 3) spese al definitivo

Ancona, 18 febbraio 2021

Il Giudice

dott. Sergio Casarella

